Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

È reddito d'impresa quello prodotto dalle società tra avvocati

di **Redazione**

Con **risoluzione AdE 35/E/2018** l'Agenzia delle entrate ha posto lumi sulla **natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati** costituite *ex* **articolo 4-*bis* L. 247/2012**, statuendo che *"l'esercizio della professione forense in forma societaria, in assenza di una specifica disposizione di carattere fiscale, costituisce **attività d'impresa**."*

Tale intervento è stato sollecitato in considerazione della situazione di incertezza venutasi a creare in seguito alla **risoluzione AdE 118/E/2003**, secondo cui le **società tra avvocati** costituite *ex* **articolo 16 D.Lgs. 96/2001**producono reddito di **lavoro autonomo**, e alla successiva istituzione delle **società tra professionisti**, disciplinate dall'**articolo 10 L. 183/2011.**

Tra gli interventi legislativi suesposti, il primo, infatti, istituiva una **peculiare tipologia di società tra professionisti**, costituita integralmente da avvocati e soggetta ad un'autonoma disciplina, integrata dal rinvio alle disposizioni che regolano le **società in nome collettivo**, per i soli **fini civilistici** e per regolare il funzionamento del **modello organizzativo**.

Per quanto atteneva, invece, ai **profili fiscali**, si era più volte esaltato il **carattere professionale e personale**dell'**attività svolta**, aprendo dunque alla soluzione interpretativa della produzione di **reddito da lavoro autonomo**.

Anche da questo punto di vista, il richiamo alla disciplina delle **società in nome collettivo** non consentiva alle società di avvocati di essere annoverate come enti commerciali.

Con riferimento alle **società tra professionisti** disciplinate dall'**articolo 10 L. 183/2011**, invece, si era sostenuto che il reddito da esse prodotto doveva considerarsi **reddito d'impresa**, in quanto rilevante ai fini della tassazione non era l'esercizio dell'attività professionale, ma la **veste societaria** scelta dai soci.

Le **società tra avvocati** di cui all'**articolo 4-*bis* L. 247/2012**, oggetto del documento di prassi in rassegna, si discostano, al contrario, dai precedenti modelli societari, in quanto è previsto che **la professione forense possa essere prestata mediante società di persone, di capitali e cooperative** iscritte in una sezione speciale dell'albo detenuto dall'ordine della circoscrizione in cui ha sede la società ad esse dedicata, purché ricorrano i seguenti **requisiti**:

- i **soci**, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo;
- l'organo di gestione deve essere composto per più della metà da **soci avvocati**;

- i membri dell'**organo di gestione** devono appartenere alla compagine societaria.

Infine, esse sono costituite secondo i modelli societari tipici, di cui ai titoli V e VI del codice civile, e pertanto sono **soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto.**

Quindi, ferma restando la personalità della prestazione professionale del singolo avvocato, attesa l'inesistenza di una norma *ad hoc*, **l'esercizio della professione forense in forma associativa costituisce attività di impresa.**

Questo è avvalorato, oltretutto, dalla **nota 19 dicembre 2017, n. 43619** emessa dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze, secondo cui **l'elemento soggettivo della tipologia societaria prevale su quello oggettivo della prestazione professionale.**

Sulla base di quanto precede, si può affermare che le **società tra avvocati** costituite in forma di società di persone, di capitali o cooperative producono **reddito d'impresa**, di cui agli **articoli 6** e **81 D.P.R. 917/1986**, da determinarsi in base alla forma societaria selezionata.

In definitiva, le società di capitali costituite per l'esercizio dell'attività di avvocato saranno **soggette ad Ires, per il reddito prodotto, e ad Irap, per il valore della produzione**, da calcolarsi attraverso il metodo da bilancio; mentre il reddito d'impresa prodotto da **società di persone**, e imputato per trasparenza ai soci, sarà **soggetto ad Irpef**, oltre che ad **Irap.**

Articolo tratto da "Euroconferencenews"